

**COMUNE DI CODIGORO**

**PROVINCIA DI FERRARA**

CRON. N.

**COMODATO D'USO GRATUITO DI SPAZI ALL'INTERNO  
DELL'IMMOBILE COMUNALE POSTO IN VIA LIBERTA' N. 6 IN  
CODIGORO, FRAZIONE MEZZOGORO, A FAVORE DELL'AUSL DI  
FERRARA PER IL PROGETTO "INFERMIERE DI FAMIGLIA E  
COMUNITA' "**

L'anno 2026 addì xx del mese di xx con questa scrittura privata da valere a  
tutti gli effetti di legge quale pubblico atto

TRA

l'Arch. xxxxxxxxx, nato a xxxxx il xx/xx/xxxx, domiciliato presso la Residenza  
Municipale, la quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di  
Dirigente del III° Settore del Comune di Codigoro e quindi in nome, per  
conto ed esclusivo interesse del Comune medesimo  
(C.F.xxxxxxxxxxxxxxxxxx), di seguito denominato anche "Comodante",

E

l'Azienda (C.F.xxxxxxxxxxxxxxxxxx) con sede in xxxxxx, Via xxxxxxxx xx,  
rappresentata dall' UOC Appalti, Patrimonio, Logistica e Mobilità Sostenibile,  
Dott. xxxxxxxxxxxxx, che agisce in nome e per conto del xxxxx in  
esecuzione della Determinazione xxx del xxxx, domiciliato per la carica in  
xxxx Via xxxxxxxxxxxx sede dell'xxxxxx, di seguito denominata anche  
"Comodatario",

**PREMESSO CHE**

- l'Azienda USL di Ferrara con nota prot. n. 4790 del 19/03/2026 richiedeva  
al Comune di Codigoro la prosecuzione del rapporto contrattuale dei locali a

Mezzogoro – frazione di Codigoro - a favore dell'attività di Infermiere di Famiglia e Comunità ai fini di realizzare un progetto di copertura dell'attività sanitaria nel territorio della suddetta frazione e nelle zone limitrofe;

- il Comune è proprietario dell'immobile sito in Codigoro (FE), frazione Mezzogoro, Via Libertà n. 6 censito al catasto fabbricati al foglio 16 mapp. n. 1374, subalterno 3 ed intende continuare a promuovere il progetto proposto dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, poiché considerato un servizio di fondamentale importanza per la popolazione che avrà la possibilità di accedere agevolmente alle prime cure in caso di bisogno;
- con deliberazione della Giunta comunale n.xx del xxxx, esecutiva ai sensi di legge, che si chiama a far parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata, l'Amministrazione Comunale di Codigoro stabiliva di cedere in comodato gratuito i locali presso il fabbricato comunale sito a Mezzogoro in via Libertà n. 6, locali posti al pianterreno, evidenziati in giallo nell'allegata planimetria (All. 1), all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara per lo svolgimento del servizio di Infermiere di Famiglia e Comunità;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

La cennata premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 2

Il Comune di Codigoro proprietario, come sopra costituitosi, cede in comodato d'uso gratuito all'Azienda USL di Ferrara che accetta, i locali posti al piano terra dell'immobile comunale ubicato a Mezzogoro in via Libertà n. 6, come meglio specificato nella planimetria catastale (All. 1) che si allega al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

#### Art. 3

Il presente comodato avrà durata di anni 2 (due) decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso con lettera raccomandata A.R. da inviarsi all'altra parte almeno tre mesi prima del giorno in cui il recesso deve avere esecuzione.

Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al comodante al quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne il rilascio immediato.

Il Comodatario in virtù della sopravvenienza di ragioni di sanità pubblica o per altre esigenze pubbliche, potrà effettuare la riconsegna dei locali prima della scadenza della concessione medesima in qualunque tempo, dandone preavviso 15 giorni prima.

#### Art. 4

I locali sono ceduti in comodato esclusivamente per l'espletamento di tutte le attività istituzionali, sanitarie ed amministrative riconducibili al progetto "Infermiere di famiglia e Comunità", pertanto il comodatario non può concedere a terzi il godimento dell'immobile.

Con riferimento alla planimetria allegata al presente atto (All. 1), si precisa che i locali contrassegnati con il colore arancione sono in comune con altra Associazione che ha sottoscritto contratto di comodato con questa Amministrazione.

#### Art. 5

il Comodatario riterrà a proprio carico ogni intervento di adeguamento presso i locali/spazi medesimi, necessario al fine per il quale gli stessi vengono concessi, previo assenso del Comune proprietario e previo ottenimento dei titoli abilitativi eventualmente necessari.

Il Comodatario dovrà stipulare idonea copertura assicurativa per il sopracitato fabbricato ovvero dovrà inserire il medesimo nelle polizze già contratte dall'Azienda USL per i fabbricati già in uso. Tale garanzia dovrà essere prestata nella forma rischio locativo, al fine di mantenere indenne il Comodante da qualsiasi responsabilità connessa all'uso e alla gestione dei locali /spazi medesimi e dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa e il ricorso terzi. Il Comodatario si impegna a consegnare al Comune di Codigoro i documenti attestanti la copertura assicurativa.

#### Art. 6

Le spese concernenti i consumi per utenze di luce, acqua e gas dei locali in comodato saranno a carico del comodatario, con intestazione del contratto di luce e gas. L'utenza di fornitura di acqua, essendo unica per tutto lo stabile, resterà intestata al Comune di Codigoro che potrà chiederne il rimborso in quota parte.

Inoltre si precisa che sono a carico del comodatario tramite assunzione diretta delle spese:

- le spese relative alla tassa rifiuti, che dovrà essere attivata da parte del Comodatario;
- le spese necessarie all'allestimento e al disallestimento degli spazi;
- le pulizie e la sanificazione dei locali / spazi, compresa la prima pulizia;
- la manutenzione ordinaria dei locali concessi;

- ogni ulteriore intervento di adeguamento presso i locali/spazi medesimi, necessario al fine per il quale gli stessi vengono concessi, fatti salvi gli interventi migliorativi e/o di adeguamento dei locali, resta fermo l'onere del medesimo di effettuare il ripristino degli spazi conformemente al loro stato al momento della consegna.

#### Art. 7

L'Amministrazione Comunale si impegna a farsi carico degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria dei locali e quant'altro richiesti dalle normative.

#### Art. 8

I locali concessi in comodato devono essere mantenuti e conservati con la diligenza del buon padre di famiglia.

Alla scadenza del contratto ovvero in caso di recesso a norma dell'art. 3 le addizioni, migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione sugli immobili concessi in uso resteranno acquisite all'immobile senza obbligo di compenso o indennizzo da parte del Comune, anche se eseguite con il consenso dell'Ente.

L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrrà di diritto la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Comodatario.

Eventuali modifiche non autorizzate e non acquisite dal Comune, dovranno essere rimosse dall'Azienda USL nei termini stabiliti dal Comune, che si riserva la rimozione d'ufficio con recupero spese in capo all'Azienda stessa.

#### Art. 9

Il presente atto, redatto in un unico originale e sottoscritto con modalità

digitale dalle parti contraenti. Le parti contraenti convengono che le eventuali vertenze giudiziarie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla cognizione del Tribunale di Ferrara.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e alle altre leggi vigenti in materia di comodato.

Le spese di registrazione del presente contratto, dipendenti e conseguenti, sono poste a carico del Comodatario considerando che lo stesso è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tab.B del DPR 642/72 e s.m.i. trattandosi di atto scambiato tra Pubbliche Amministrazioni.

#### Art. 10

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

#### Art. 11

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dichiarano di trattare i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 12

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Ferrara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Codigoro

Azienda USL di Ferrara

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)